



ORDINANZA SINDACALE
N. 28 del 13 marzo 2023

OGGETTO: revoca ordinanza sindacale n. 27 del 11.3.2023

IL SINDACO

VISTA e RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 27 dell'11 marzo 2023 a mezzo della quale, al fine di evitare potenziali pericoli per la salute pubblica, in via precauzionale, è stato ordinato il divieto assoluto di utilizzo ai soli fini alimentari (neppure previa bollitura) dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali il tutto in relazione ad alcune notizie pervenute al Comune in merito a potenziali inquinamenti della rete idrica;

DATO ATTO CHE, in data odierna l'ASL n.1 Imperiese - con nota prot. N. 12107 del 13.3.2023 – acquisita al protocollo dell'ente al numero 16/emergenza in pari data, ha comunicato gli esiti effettuati da ARPAL relativi ai campioni di acqua destinati al consumo umano eseguiti in data 12.3.2023 dai quali si rileva che *“non risultano contaminati gli acquedotti afferenti ai pozzi Teglie e Levà”*;

RITENUTO pertanto di revocare la propria precedente ordinanza disponendo quindi quanto segue:

il divieto assoluto di utilizzo ai soli fini alimentari (neppure previa bollitura) dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali relativamente alle seguenti zone del territorio: centro di Arma di Taggia da confine est (Sanremo) a confine ovest (Riva Ligure-Castellaro), centro abitato di Levà per tutta la porzione a sud del cimitero comunale, (da confine est a confine ovest), Regione Periane, Regione Colli, Regione Batexe, Regione Sette Monti, Regione Corneo, Regione Beuzi, Regione Sorini;

VISTO E RICHIAMATO il Decreto legislativo N. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) con particolare riferimento all'articolo 50, comma 4°, che prevede che il Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate alla tutela della salute pubblica;

EVIDENZIATO CHE l'urgenza sottesa all'adozione del presente provvedimento ha impedito di procedere con l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge N. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo);

EVIDENZIATO ALTRESI' che, non appena noti gli esiti degli ulteriori accertamenti in corso di espletamento, verranno adottati gli ulteriori atti a tutela della salute pubblica;

VISTO il Decreto legislativo N. 152/2006 recante il Testo unico in materia ambientale;

VISTO lo Statuto comunale;

SENTITI gli Uffici comunali;

Tutto quanto sopra premesso

ORDINA

Di revocare la propria precedente ordinanza sindacale n. 27 del 11/3/2023 disponendo quindi quanto segue:

il divieto assoluto di utilizzo ai soli fini alimentari (neppure previa bollitura) dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali relativamente alle seguenti zone del territorio: centro di Arma di Taggia da confine est (Sanremo) a confine ovest (Riva Ligure-Castellaro), centro abitato di Levà per tutta la porzione a sud del cimitero comunale, (da confine est a confine ovest), Regione Periane, Regione Colli, Regione Batexe, Regione Sette Monti, Regione Corneo, Regione Beuzi, Regione Sorini;

IMPEGNA

le Autorità preposte, cui la presente Ordinanza viene trasmessa, ad espletare gli adempimenti di competenza e ad effettuare le dovute comunicazioni al Comune di Taggia al fine di adottare gli atti a tutela della salute pubblica;

La Società Rivieracqua SCPA, le forze dell'Ordine e la Polizia Locale provvedano all'attuazione e al controllo del rispetto della presente ordinanza

PRECISA

che la precedente ordinanza sindacale N. 27 dell'11 marzo 2023 risulta abrogata dalla presente ordinanza

DISPONE

Affinché la presente Ordinanza venga trasmessa per i profili di rispettiva competenza

- All'ASL N.1 Imperiese
- Alla Società "Rivieracqua SCPA"
- All'Arpal dipartimento di Imperia
- Alla Prefettura – UTG di Imperia
- All'Ato Idrico Imperiese
- Alla Provincia di Imperia
- Alla Protezione civile-Regione Liguria
- Alla locale Stazione Carabinieri Taggia
- Al Servizio comunale di Protezione civile
- Al Comando di Polizia locale
- Al Comando Vigili del Fuoco

DI CONFERIRE

alla presente Ordinanza adeguata pubblicità mediante il sistema di informapp, alertsystem la pubblicazione all'albo pretorio on line, la pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.taggia.it);

AVVERTE CHE

- ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni di cui alla legge N. 689/1981 e al Decreto legislativo N. 267/2000;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza. Gli Uffici e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione e controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

Taggia, 13 marzo 2023



IL SINDACO

(Arch. Mario Conio)